



Gruppo Consiliare Italia dei Valori

**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA  
EX ART. 117 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**Al signor Presidente  
del Consiglio regionale**

**Oggetto: Sentenza TAR Lombardia 1526/2010 in materia di VAS e PGT e problematiche di legittimità avanzate dalla stessa sentenza in relazione alla DGR 27/12/2007 n. VIII/6240.**

**I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI**

**VISTA**

La direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

**VISTA**

La Legge Regionale 12/2005 ("Legge per il governo del territorio");

**VISTO**

Il D.Lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale", c.d. "Codice dell'ambiente") ove è stata dettata una specifica disciplina per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) agli artt. 4 e seguenti;

**VISTA**

La Delibera di Giunta Regionale VIII/6420 del 27.12.2007;

**VERIFICATO CHE**

La direttiva 2001/42/CE nell'ambito della procedura di VAS, l'art. 5 distingue l'autorità competente (lettera p) dall'autorità procedente (lett. q); quest'ultima infatti definita come la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, mentre la prima è la pubblica amministrazione cui compete l'attività di valutazione ambientale, in particolare ai fini dell'individuazione dell'autorità competente, il successivo art. 7, comma 6°, specifica che, in sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, valorizzazione e protezione ambientale;



**Regione Lombardia**  
IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

**VERIFICATO INOLTRE CHE**

Le ulteriori disposizioni sulla VAS contenute nel Codice dell'ambiente confermano, con chiarezza, la necessità di separazione fra le due differenti autorità – quella procedente da quella competente – il cui rapporto nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica appare tutto sommato dialettico, a conferma dell'intendimento del legislatore di affidare il ruolo di autorità competente ad un soggetto pubblico specializzato, in giustapposizione all'autorità procedente, coincidente invece con il soggetto pubblico che approva il piano (cfr., fra gli altri, art. 11, comma 2°; art. 12, comma 4°; artt. 13, 14 e 15);

**VISTA**

La Sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17 maggio 2010, n.1526, che dichiara l'illegittimità della VAS se l'autorità competente nominata non sia completamente autonoma dall'autorità procedente, illegittimità che travolgerebbe anche il PGT fondato sulla predetta VAS;

**CONSIDERATO CHE**

Nel caso specifico la sentenza di cui sopra, nel valutare tale *modus operandi* non idoneo a garantire la necessaria imparzialità dell'autorità competente in materia di VAS rispetto a quella procedente in materia di piani a causa dell'evidente commistione fra il ruolo di controllore e quello di controllato, ritiene illegittimo il provvedimento comunale di designazione dell'autorità competente, con conseguente annullamento del PGT sul quale il Comune in questione dovrà nuovamente esprimersi, avanzando inoltre profili di illegittimità relativamente alla DGR 27/12/2007 n. VIII/6420 limitatamente all'art. 3.2 dell'Allegato 1 (modello generale) "Autorità competente per la VAS";

**INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE  
LOMBARDIA ROBERTO FORMIGONI, LA GIUNTA REGIONALE  
LOMBARDA NONCHÉ L'ASSESSORE REGIONALE AL TERRITORIO  
E URBANISTICA, DANIELE BELOTTI, PER CONOSCERE:**

Alla luce della Sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526 e del conseguente annullamento della DGR 27/12/2007 n. VIII/6420 limitatamente all'art. 3.2 dell'Allegato 1 (modello generale) "Autorità competente per la VAS", qualora non abbia già provveduto come intenda procedere, e quale sia la tempistica di intervento prevista per risolvere tale problematica.

Milano, 27 luglio 2010

Stefano Zamponi (IDV)

Giulio Cavalli (IDV)

Francesco Patitucci (IDV)

Gabriele Sola (IDV)

**DOCUMENTO PERVENUTO  
ALLE ORE 1300  
DEL 27/07/2010  
SERVIZIO SEGRETERIA  
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE**